

Bruxelles, 11 dicembre 2017
(OR. en)

15626/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0090 (COD)**

**EF 338
ECOFIN 1112
CODEC 2053**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	COM(2017) 208 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

I. INTRODUCTION

1. On 5 May 2017, the Commission presented proposals for a Regulation amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the risk-mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of trade repositories and the requirements for trade repositories¹.
2. The European Economic and Social Committee was invited to deliver its opinion on 6 June 2017 and the Committee delivered its opinion on 20 September 2017 (doc. 12593/17). The European Central Bank was invited to deliver its opinion on 6 June 2017 and it delivered its opinion on 11 October 2017 (doc. 13285/17). The opinion of the ECON Committee of the European Parliament is still pending.

¹ ST 8890/17 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3

3. The Impact Assessment was presented by the Commission during the Working Party meeting on 12 June 2017, there was no interventions from delegations.

II. STATE OF PLAY

4. The proposal has been examined by the Working Party on Financial Services in seven meetings during the Maltese and Estonian Presidencies. Following the meeting of the Working Party on Financial Services on 1 December 2017, and a silence procedure within the framework of the Working Party thereafter, which ended on 7 December 2017, the latest compromise proposal for a negotiating mandate, as set out in Annex to this document, is now supported by all delegations.

III. CONCLUSION

5. Against this background it is recommended that the Permanent Representatives Committee:
 - agrees on the negotiating mandate with regard to the proposed Regulation, as set out in Annex, and
 - invites the incoming Bulgarian Presidency to start, when practicable, negotiations with the European Parliament on the basis of that mandate with a view to reaching an agreement at first reading.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁴,

considerando quanto segue:

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Posizione del Parlamento europeo del ... (GU ...) e decisione del Consiglio del ...

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 27 luglio 2012 ed è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Gli obblighi ivi previsti, in particolare la compensazione centrale dei contratti derivati fuori borsa ("over-the-counter" - OTC) standardizzati, i requisiti in materia di margini, gli obblighi di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC che non sono compensati centralmente, gli obblighi di segnalazione dei contratti derivati, i requisiti delle controparti centrali (CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni, contribuiscono a ridurre il rischio sistemico aumentando la trasparenza del mercato dei derivati OTC e attenuando il rischio di credito di controparte e il rischio operativo inerente a tali derivati.
- (2) La semplificazione di alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 648/2012 e un approccio più proporzionato a detti settori sono in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e che mira in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi.
- (3) Sistemi di post-negoziazione e mercati delle garanzie reali efficienti e resilienti sono elementi essenziali per un'Unione dei mercati dei capitali ben funzionante e contribuiscono agli sforzi volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione.

⁵ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

- (4) Nel 2015 e nel 2016 la Commissione ha condotto due consultazioni pubbliche sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ha inoltre ricevuto contributi in merito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dalle consultazioni è emerso che le parti interessate sostenevano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012 e non ritenevano necessaria una sua profonda revisione. Il 23 novembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione sul regolamento a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, dello stesso. Anche se non tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sono già integralmente applicabili e pertanto non è ancora possibile una valutazione globale, la relazione individua i settori per i quali è necessaria un'azione mirata volta ad assicurare che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti in modo più proporzionato, efficiente ed efficace.
- (5) Il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe applicarsi a tutte le controparti finanziarie che possono presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario. La definizione di controparte finanziaria dovrebbe pertanto essere modificata.
- (6) Le controparti finanziarie con un volume di attività nei mercati dei derivati OTC troppo basso per presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario e insufficiente perché la compensazione centrale possa essere economicamente sostenibile dovrebbero essere esentate dall'obbligo di compensazione, pur rimanendo soggette all'obbligo di scambio di garanzie reali ai fini dell'attenuazione del rischio sistemico. Il superamento della soglia di compensazione per almeno una categoria di derivati OTC da parte di una controparte finanziaria, calcolato a livello di gruppo, dovrebbe tuttavia far scattare l'obbligo di compensazione per tutte le categorie di derivati OTC, data l'interconnessione delle controparti finanziarie e il possibile rischio sistemico per il sistema finanziario in assenza di compensazione centrale di tali contratti derivati.

- (7) Le controparti non finanziarie sono meno interconnesse delle controparti finanziarie. Inoltre esse trattano spesso prevalentemente una sola categoria di derivati OTC. La loro attività determina pertanto un rischio sistemico per il sistema finanziario inferiore rispetto a quella delle controparti finanziarie. L'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione per le controparti non finanziarie dovrebbe pertanto essere ristretto, di modo che dette controparti siano soggette all'obbligo di compensazione solo per quanto riguarda la categoria o le categorie di attività che superano la soglia di compensazione, pur restando tenute allo scambio di garanzie reali in caso di superamento di una qualsiasi delle soglie di compensazione.
- (8) L'obbligo di compensare determinati contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione crea incertezza giuridica e complicazioni operative, a fronte di benefici limitati. In particolare, l'obbligo comporta costi e sforzi aggiuntivi per le controparti di tali contratti e può anche compromettere il buon funzionamento del mercato, senza peraltro determinare un significativo miglioramento per quanto riguarda l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012 o la parità di condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato. L'obbligo dovrebbe pertanto essere abolito.
- (9) Le controparti con un volume limitato di attività sui mercati dei derivati OTC incontrano difficoltà ad accedere alla compensazione centrale, sia in qualità di clienti di un partecipante diretto sia mediante accordi di compensazione indiretta. I partecipanti diretti e i clienti dei partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione ad altre controparti direttamente o indirettamente, consentendo ai propri clienti di fornire tali servizi ad altre controparti, dovrebbero pertanto essere tenuti a farlo a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Mentre tale requisito non dovrebbe creare un obbligo di regolamentazione dei prezzi o dei contratti, i partecipanti diretti o i clienti dovrebbero essere autorizzati a controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti, ad esempio i rischi di controparte.

- (9 bis) Un'autorità competente, qualora riceva informazioni da una CCP riguardo alla compensazione di derivati OTC supplementari che non sarebbero da classificarsi come servizi o attività aggiuntivi ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 648/2012, dovrebbe notificare senza indugio all'AESFEM le informazioni dettagliate ai fini dell'obbligo di compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione. Non sempre dette informazioni dettagliate sono state messe a disposizione nel momento in cui una CCP è stata autorizzata a compensare una categoria di derivati OTC. La notifica dell'autorità competente dovrebbe includere le informazioni dettagliate relative ai derivati OTC pertinenti di cui l'AESFEM necessita per effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 in combinato disposto con il capo III del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione. L'AESFEM dovrebbe stabilire se tale categoria di derivati OTC sia soggetta all'obbligo di compensazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione.
- (10) In determinate situazioni eccezionali dovrebbe essere possibile sospendere l'obbligo di compensazione. In primo luogo, tale sospensione dovrebbe essere possibile quando i criteri in base ai quali una specifica categoria di derivati OTC è stata assoggettata all'obbligo di compensazione non sono più soddisfatti. Tale potrebbe essere il caso se una categoria di derivati OTC non è più idonea per la compensazione centrale obbligatoria o qualora vi sia stato un cambiamento sostanziale di uno di tali criteri in relazione ad una particolare categoria di derivati OTC. La sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile anche quando una CCP cessa di offrire un servizio di compensazione per una specifica categoria di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte e altre CCP non sono in grado di subentrare nella prestazione di tali servizi di compensazione con sufficiente rapidità. Infine, la sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile quando ciò sia ritenuto necessario per evitare una grave minaccia alla stabilità finanziaria nell'Unione.
- (10 bis) Qualora una categoria di derivati non sia più ritenuta ammissibile alla compensazione e sia stato successivamente sospeso l'obbligo di compensazione per tale categoria, dovrebbe essere sospeso altresì l'obbligo spettante alle controparti, di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, di negoziare derivati soggetti all'obbligo di compensazione nelle sedi di negoziazione.

- (11) La segnalazione delle operazioni storiche si è rivelata difficile a causa dell'indisponibilità di taluni dati ora soggetti ad obbligo di segnalazione ma che non erano soggetti a tale obbligo prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 648/2012. Ne conseguono un elevato tasso di dati mancanti e la scarsa qualità dei dati segnalati, a fronte dei notevoli oneri derivanti dalla segnalazione di tali operazioni. Vi è quindi una forte probabilità che tali dati storici resteranno inutilizzati. Inoltre, al momento in cui scatterà il termine per la segnalazione delle operazioni storiche, un certo numero di tali operazioni saranno già scadute e, con esse, le esposizioni e i rischi corrispondenti. Per porre rimedio a questa situazione, l'obbligo di segnalare le operazioni storiche dovrebbe essere abolito.
- (12) Le operazioni infragrupo che coinvolgono unicamente controparti non finanziarie rappresentano una parte relativamente esigua di tutte le operazioni in derivati OTC e sono utilizzate prevalentemente per la copertura interna all'ambito di gruppi. Tali operazioni non contribuiscono pertanto in maniera significativa al rischio sistemico e all'interconnessione e tuttavia l'obbligo di segnalarle provoca notevoli costi e oneri per le controparti non finanziarie. Le operazioni infragrupo in cui entrambe le controparti sono controparti non finanziarie dovrebbero pertanto essere esentate dall'obbligo di segnalazione. Per lo stesso motivo tale esenzione dovrebbe applicarsi anche nei casi in cui una controparte non finanziaria conclude un'operazione infragrupo con un soggetto di un paese terzo che, qualora fosse stabilito nell'Unione, sarebbe classificato come controparte non finanziaria.

- (13) (soppresso)
- (14) Al fine di ridurre l'onere di segnalazione dei contratti derivati OTC per le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione, la controparte finanziaria dovrebbe di norma avere l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare, sia per conto proprio che per conto di una controparte non finanziaria non soggetta all'obbligo di compensazione, i contratti derivati OTC stipulati da tali controparti, nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Tuttavia, al fine di assicurare la segnalazione delle operazioni concluse con soggetti non stabiliti nell'Unione una controparte non finanziaria, qualora stipuli un contratto derivato OTC con un soggetto non stabilito nell'Unione, dovrebbe segnalare tale contratto. Per far sì che la controparte finanziaria disponga di tutti i dati richiesti per soddisfare detto obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria dovrebbe in tal caso fornire alla controparte finanziaria che effettuerà la segnalazione per suo conto tutti i dati relativi all'operazione che non si può ragionevolmente presumere siano in possesso della controparte finanziaria. Le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione possono tuttavia scegliere di segnalare per conto proprio i loro contratti derivati. In tal caso ne dovrebbero informare la controparte finanziaria. A quel punto la responsabilità della segnalazione e dell'esattezza dei dati spetta alla controparte non finanziaria.
- (15) È opportuno altresì stabilire a chi spetti la responsabilità di segnalare i contratti derivati OTC laddove una o entrambe le controparti siano organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o fondi d'investimento alternativo (FIA). Si dovrebbe pertanto precisare che la società di gestione di un OICVM ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto dell'OICVM i contratti derivati OTC stipulati dall'OICVM e di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Analogamente, il gestore di un FIA ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto del FIA i contratti derivati OTC stipulati dal FIA e di garantire l'esattezza dei dati segnalati.

- (16) Al fine di evitare incoerenze nell'Unione nell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio a causa della complessità delle procedure di gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie reali tra le controparti, e la relativa opportuna segregazione, mediante l'uso di modelli interni, le autorità competenti dovrebbero approvare tali procedure di gestione del rischio o qualsiasi modifica significativa delle stesse prima della loro applicazione.
- (16 bis) In ragione dell'esigenza di convergenza a livello internazionale e della necessità, per le controparti non finanziarie e per le piccole controparti finanziarie, di ridurre i rischi associati alle loro esposizioni al rischio di cambio, è d'uopo stabilire procedure speciali di gestione del rischio per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente. In considerazione del loro profilo di rischio specifico è opportuno limitare alle operazioni tra le controparti maggiormente sistemiche lo scambio obbligatorio dei margini di variazione per quanto riguarda i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente, al fine di ridurre l'aumento del rischio sistemico ed evitare divergenze normative a livello internazionale. Si dovrebbe assicurare la convergenza a livello internazionale anche per quanto riguarda le procedure di gestione del rischio per altre categorie di derivati.
- (17) Al fine di aumentare la trasparenza e la prevedibilità dei margini iniziali e impedire alle CCP di modificare i loro modelli del margine iniziale in senso che potrebbe apparire pro-ciclico, le CCP dovrebbero offrire ai loro partecipanti diretti gli strumenti per simulare i loro requisiti in materia di margine iniziale e un quadro dettagliato dei modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Ciò è coerente con le norme internazionali pubblicate dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dal Board dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), in particolare con il quadro di riferimento per l'informativa pubblicato nel dicembre 2012⁶ e con le norme in materia di informativa quantitativa al pubblico per le CCP pubblicate nel 2015⁷, rilevanti per promuovere una comprensione accurata dei rischi e dei costi connessi con la partecipazione a una CCP per i partecipanti diretti, nonché per accrescere la trasparenza delle CCP nei confronti dei partecipanti al mercato.

⁶ <http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf>

⁷ <http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf>

- (18) Permangono incertezze riguardo alla misura in cui le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza limitino la capacità delle CCP di effettuare con sufficiente certezza del diritto il trasferimento delle posizioni dei clienti ovvero il versamento dei proventi di una liquidazione direttamente ai clienti in caso di insolvenza di un partecipante diretto relativamente ad attività detenute in conti segregati omnibus o individuali dei clienti. Al fine di incentivare la compensazione e migliorare l'accesso alla stessa, è opportuno chiarire che le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non dovrebbero impedire alle CCP di agire in conformità dell'articolo 48, paragrafi da 5 a 7, per quanto riguarda le attività e le posizioni registrate in conti segregati omnibus o individuali dei clienti detenuti presso il partecipante diretto e la CCP.
- (18 bis) Ove siano stabiliti accordi di compensazione indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, i clienti indiretti dovrebbero beneficiare di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli articoli 39 e 48 del regolamento.
- (19) Le sanzioni amministrative pecuniarie che l'AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni soggetti alla sua diretta vigilanza dovrebbero essere effettive, proporzionate e sufficientemente dissuasive per garantire l'efficacia dei poteri di vigilanza dell'Autorità ed accrescere la trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati OTC. In considerazione del fatturato attuale dei repertori di dati sulle negoziazioni, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie inizialmente previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 si sono rivelati insufficientemente dissuasivi, il che potrebbe limitare l'efficacia dei poteri di vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni che il regolamento attribuisce all'Autorità. È pertanto opportuno elevare il limite massimo degli importi di base delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- (20) Le autorità dei paesi terzi dovrebbero avere accesso ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione laddove il paese terzo soddisfi determinate condizioni concernenti il trattamento di tali dati e riconosca alle autorità dell'Unione un diritto giuridicamente vincolante ed eseguibile ad avere accesso diretto ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo.

- (21) Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ prevede una procedura di registrazione semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 e che desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli. È opportuno prevedere un'analoga procedura di registrazione semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE) 2015/2365 e che desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ai contratti derivati.
- (22) A causa della scarsa qualità e trasparenza dei dati prodotti dai repertori di dati sulle negoziazioni, i soggetti che hanno ottenuto l'accesso a tali dati hanno difficoltà ad utilizzarli per monitorare i mercati dei derivati, e le autorità di regolamentazione e di vigilanza non riescono a identificare in tempo utile i rischi per la stabilità finanziaria. Per migliorare la qualità e la trasparenza dei dati e allineare gli obblighi di segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 con quelli del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) n. 600/2014, è necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme e degli obblighi di segnalazione, in particolare delle norme relative ai dati, dei metodi e delle modalità di segnalazione, nonché delle procedure che i repertori di dati devono applicare per la convalida dei dati segnalati per quanto attiene alla loro completezza ed esattezza e la riconciliazione dei dati con altri repertori. Inoltre, dal momento che alcuni controparti non sono tenute a segnalare le loro operazioni in derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni e che tutte le altre controparti possono delegare il proprio obbligo di segnalazione, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero concedere alle controparti che non effettuano segnalazioni, su richiesta e a condizioni commerciali ragionevoli, l'accesso a tutti i dati segnalati per loro conto.
- (23) Per quanto riguarda i servizi forniti dai repertori di dati sulle negoziazioni, il regolamento (UE) n. 648/2012 ha creato un contesto concorrenziale. Le controparti dovrebbero pertanto essere in grado di scegliere il repertorio di dati sulle negoziazioni al quale desiderano trasmettere le segnalazioni e dovrebbero essere in grado di passare da un repertorio all'altro, se lo desiderano. Per agevolare tale passaggio e al fine di garantire la costante disponibilità di dati evitando duplicazioni, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero stabilire politiche appropriate per garantire il corretto trasferimento dei dati segnalati ad altri repertori, se richiesto da un'impresa soggetta all'obbligo di segnalazione.

⁸ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

- (24) Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi agli schemi pensionistici fino a quando le CCP non avranno sviluppato una soluzione tecnica adeguata per il trasferimento di garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Dato che finora non è stata sviluppata alcuna soluzione sostenibile che faciliti la compensazione centrale per gli schemi pensionistici, tale deroga temporanea dovrebbe essere prorogata di altri tre anni. La compensazione centrale dovrebbe tuttavia rimanere l'obiettivo ultimo, considerando che gli attuali sviluppi a livello normativo e di mercato consentono ai partecipanti al mercato di sviluppare soluzioni tecniche adeguate entro tale periodo di tempo. Con l'assistenza dell'AESFEM, dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e del CERS, la Commissione dovrebbe monitorare i progressi compiuti dalle CCP, dai partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici verso soluzioni sostenibili che facilitino la partecipazione degli schemi pensionistici alla compensazione centrale e dovrebbe preparare una relazione in merito a tali progressi. Tale relazione dovrebbe contemplare anche le soluzioni e i costi correlati per gli schemi pensionistici, tenendo conto degli sviluppi a livello normativo e di mercato, ad esempio delle modifiche del tipo di controparte finanziaria soggetto all'obbligo di compensazione. Al fine di tenere conto di sviluppi imprevisti al momento dell'adozione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare la deroga per altri due anni, dopo averne valutato attentamente la necessità.
- (25) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per precisare i criteri in base ai quali le condizioni commerciali relative alla fornitura di servizi di compensazione sono considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, e per prorogare il periodo in cui l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi agli schemi pensionistici.

- (26) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la disponibilità delle informazioni contenute nei repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione per le autorità interessate di paesi terzi, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. La Commissione dovrebbe adottare immediatamente atti di esecuzione applicabili per sospendere l'obbligo di compensazione e l'obbligo di negoziazione per specifiche categorie di derivati OTC in quanto ciò è necessario al fine di adottare una decisione tempestiva che assicuri la certezza del diritto circa l'esito della procedura di sospensione ed esistono pertanto motivi imperativi di urgenza.
- (27) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle norme in materia di procedure di attenuazione del rischio, registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e obblighi di segnalazione, è opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE, dall'AEAP e dall'AESFEM per quanto riguarda le procedure di vigilanza per assicurare la convalida iniziale e continuativa delle procedure di gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie e la relativa opportuna segregazione, i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365, i dettagli delle procedure che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve applicare al fine di verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e la completezza e l'esattezza delle informazioni segnalate, i dettagli delle procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e i termini e le condizioni nonché le modalità in base a cui i repertori di dati sulle negoziazioni concedono accesso ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, e la documentazione richiesta a tal fine. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea),

- (28) La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'AESFEM, mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sull'Unione europea e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per quanto riguarda le norme relative ai dati per le informazioni da segnalare per le varie categorie di derivati, i metodi e le modalità delle segnalazioni e il formato della domanda di estensione della registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365.
- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la proporzionalità delle regole che causano inutili oneri amministrativi e costi di conformità, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria, e aumentare la trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati OTC, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) L'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per introdurre tutte le misure di esecuzione fondamentali e consentire ai partecipanti al mercato di assumere i provvedimenti necessari per conformarvisi.

modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

¹¹ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

¹² Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(31) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e ha espresso un parere il [...].

(32) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹³ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il punto 8) è sostituito dal seguente:

"8) "controparte finanziaria":

 - a) un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;
 - b) un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE;
 - c) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵;
 - d) un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE;
- d bis) un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE;

¹⁴ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

¹⁵ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

- e) un fondo d'investimento alternativo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzato o registrato conformemente alla direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo gestore di fondi di investimento alternativi stabilito nell'Unione;
 - f) un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.";
- 2) l'articolo 4 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera a) è così modificata:
 - i) i punti da i) a iv) sono sostituiti dai seguenti:
 - "i) tra due controparti finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma;
 - ii) tra una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
 - iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;

¹⁶ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

iv) tra, da un lato, una controparte finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe soggetto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione;"

b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sono stipulati o novati a partire dalla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione.";

c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Senza essere tenuti a stipulare un contratto i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, forniscono tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. I partecipanti diretti o i clienti sono autorizzati a controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 a integrazione del presente regolamento precisando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali di cui al primo comma sono considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, sulla base di quanto segue:

a) obblighi di equità e trasparenza riguardo a commissioni, prezzi, politiche di sconto e altri termini e condizioni contrattuali generali concernenti il listino prezzi fatta salva la riservatezza degli accordi contrattuali con le singole controparti;

- b) fattori che costituiscono condizioni commerciali ragionevoli per assicurare accordi contrattuali imparziali e razionali;
- c) obblighi volti a facilitare i servizi di compensazione in base ai costi e ai rischi a condizioni eque e non discriminatorie in modo che le eventuali differenze di prezzi siano proporzionate ai costi, ai rischi e ai benefici; e
- d) criteri di controllo del rischio per il partecipante diretto o il cliente in connessione ai servizi di compensazione forniti.";

3) è inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione

1. Una controparte finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC calcola, ogni anno, la sua posizione media a fine mese aggregata per i mesi di marzo, aprile e maggio conformemente al paragrafo 3.

Se il risultato del calcolo è superiore alle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), la controparte finanziaria:

- a) informa immediatamente l'AESFEM e l'autorità competente interessata;
- a bis) stipula accordi di compensazione entro [quattro] mesi dalla notifica di cui alla lettera a);
- b) è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i contratti derivati OTC stipulati o novati dopo [quattro] mesi dal superamento della soglia da parte della controparte finanziaria, a prescindere dalla categoria o dalle categorie di attività per le quali è stata superata la soglia;
- c) (soppressa)

2. Una controparte finanziaria divenuta soggetta all'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1 che successivamente dimostra all'autorità competente interessata che la sua posizione media a fine mese aggregata per i mesi di marzo, aprile e maggio di un dato anno non supera più la soglia di compensazione di cui al paragrafo 1 non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4.

La controparte finanziaria è in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo della posizione a fine mese aggregata nei contratti derivati OTC non conduce a una sistematica sottovalutazione della posizione complessiva.

3. Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa o da altre entità del suo gruppo.

Fermo restando il primo comma, per gli OICVM e i FIA le posizioni di cui al paragrafo 1 sono calcolate a livello del fondo.

Le autorità nazionali competenti interessate della controparte finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo della soglia a livello di gruppo.";

- 4) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
- 5) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;
- 6) è inserito il seguente articolo 6 ter:

"Articolo 6 bis

Sospensione dell'obbligo di compensazione

1. L'AESFEM può chiedere alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per una categoria specifica di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a) le categorie specifiche di derivati OTC non sono più idonee per la compensazione centrale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5;
 - b) è probabile che una CCP cessi la compensazione di tali categorie specifiche di derivati OTC e nessun'altra CCP è in grado di compensare tali categorie specifiche di derivati OTC senza che vi siano interruzioni;
 - c) la sospensione dell'obbligo di compensazione per specifiche categorie di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte è necessaria per evitare o per affrontare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o al funzionamento ordinato dei mercati finanziari nell'Unione e tale sospensione è proporzionata a tali obiettivi.

Prima della richiesta di cui al primo comma, lettera c), l'AESFEM consulta il CERS e le autorità competenti interessate.

La richiesta di cui al primo comma è corredata dalla prova che almeno una delle condizioni di cui al primo comma è soddisfatta.

1 bis. Alle condizioni previste al paragrafo 1, le autorità competenti possono chiedere all'AESFEM di presentare alla Commissione una richiesta di sospensione. Se chiedono all'AESFEM di presentare una richiesta di sospensione, le autorità competenti forniscono le motivazioni e dimostrano che almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, è soddisfatta.

Entro 48 ore dalla richiesta di cui al primo comma e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'autorità competente, l'AESFEM chiede alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure respinge la richiesta. Se l'AESFEM respinge la richiesta dell'autorità competente, ne fornisce le motivazioni per iscritto.

2. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sono rese pubbliche.

3. Entro 48 ore dalla richiesta di cui al paragrafo 1 e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'AESFEM, la Commissione sospende, mediante atto di esecuzione, l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 oppure respinge la richiesta di sospensione.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3.

3 bis. L'atto di esecuzione che sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC sospende altresì l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per le stesse categorie specifiche di derivati OTC soggette alla sospensione dell'obbligo di compensazione.

4. La decisione della Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione è comunicata all'AESFEM ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all'articolo 6.

5. La sospensione dell'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 3 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della sospensione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 3 bis è valida per lo stesso periodo iniziale.

6. La Commissione, previa consultazione dell'AESFEM, può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 5 per periodi aggiuntivi di tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a dodici mesi. La proroga della sospensione è pubblicata conformemente al paragrafo 4.

Tale proroga si applica di conseguenza anche alla sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 3 bis.

7. La sospensione decade automaticamente se non è rinnovata entro la fine del periodo iniziale o entro la fine di ogni successivo periodo di rinnovo.

La sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 3 bis decade automaticamente alla scadenza della sospensione dell'obbligo di compensazione.

8. Ai fini del paragrafo 6 la Commissione comunica all'AESFEM la sua intenzione di prorogare la sospensione dell'obbligo di compensazione. L'AESFEM emana un parere sulla proroga della sospensione entro 48 ore dalla suddetta comunicazione.";

7) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le controparti e le CCP assicurano che i dati dei contratti derivati che hanno concluso e di qualsiasi modifica o della cessazione del contratto siano segnalati conformemente al paragrafo 1 bis ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 55 o riconosciuto conformemente all'articolo 77. I dati sono segnalati al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati:

a) stipulati prima del 12 febbraio 2014 e ancora in essere a tale data;

b) stipulati il 12 febbraio 2014 o dopo tale data.

L'obbligo di segnalazione non si applica alle operazioni infragrupo di cui all'articolo 3, quando entrambe le controparti sono controparti non finanziarie, e alle operazioni tra una controparte non finanziaria e un soggetto di un paese terzo che fa parte dello stesso gruppo e che sarebbe classificato come controparte non finanziaria se fosse stabilito nell'Unione.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. I dati dei contratti derivati di cui al paragrafo 1 sono segnalati secondo le seguenti modalità:

- a) le controparti finanziarie hanno l'esclusiva responsabilità, compresa quella giuridica, di segnalare per conto di entrambe le controparti i dati dei contratti derivati OTC conclusi con una controparte non finanziaria che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Ciononostante, le controparti non finanziarie che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, possono scegliere di segnalare i dati dei loro contratti derivati OTC a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso ne informano preventivamente le controparti finanziarie. La responsabilità, compresa quella giuridica, di segnalare tali dati e di garantirne l'esattezza spetta in questo caso alla controparte non finanziaria;
- b) la società di gestione di un OICVM ha la responsabilità, compresa quella giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui l'OICVM è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati;
- c) il gestore di un FIA ha la responsabilità, compresa quella giuridica, di segnalare i dati dei contratti derivati OTC di cui il FIA è controparte nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati;

- d) le controparti e le CCP tenute a segnalare i dati dei contratti derivati provvedono a che i dati relativi ai loro contratti derivati siano segnalati senza generare duplicazioni.

Le controparti che non sono tenute a segnalare i dati dei contratti derivati conformemente alla lettera a) adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che le CCP o le controparti segnalanti ricevano tutti i dati di cui hanno bisogno per adempiere correttamente all'obbligo di segnalazione e che non si può ragionevolmente presumere siano in loro possesso.

Le controparti e le CCP soggette all'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 possono delegare tale obbligo. La responsabilità, compresa quella giuridica, della segnalazione spetta in tal caso alle controparti e alle CCP che adempiono effettivamente all'obbligo di segnalazione.";

- c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 3, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

- a) le norme e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare, che comprendono almeno:
 - i) l'identificativo internazionale delle persone giuridiche (LEI);
 - ii) l'identificativo unico del prodotto;
 - iii) l'identificativo unico dell'operazione;
- b) i metodi e le modalità di segnalazione;
- c) la frequenza delle segnalazioni;
- d) la data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati.

Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche l'AESFEM tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o mondiale, e della loro coerenza con gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365* e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [UP: *inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

* Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).";

8) all'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La controparte non finanziaria che assume posizioni in contratti derivati OTC calcola, ogni anno, la sua posizione media a fine mese aggregata per i mesi di marzo, aprile e maggio conformemente al paragrafo 3.

Se il risultato del calcolo è superiore alle soglie di compensazione di cui al paragrafo 4, lettera b), la controparte non finanziaria:

a) informa immediatamente l'AESFEM e l'autorità designata a norma del paragrafo 5;

a bis) stipula accordi di compensazione entro [quattro] mesi dalla notifica di cui alla lettera a);

b) è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 per i contratti derivati OTC relativi alla categoria o alle categorie di attività per le quali è stata superata la soglia di compensazione e stipulati o novati dopo [quattro] mesi dal superamento della soglia da parte della controparte non finanziaria;

c) (soppressa).

2. La controparte non finanziaria divenuta soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, che successivamente dimostra all'autorità designata a norma del paragrafo 5 che la sua posizione media a fine mese aggregata per i mesi di marzo, aprile e maggio di un dato anno non supera più la soglia di compensazione di cui al paragrafo 1 non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4.

La controparte non finanziaria è in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo della posizione a fine mese aggregata nei contratti derivati OTC non conduce a una sistematica sottovalutazione della posizione complessiva.";

9) all'articolo 11, il paragrafo 15 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione di cui al paragrafo 3, nonché le relative procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa di tali procedure di gestione del rischio;"

b) la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

"Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni alla Commissione entro il [UP: *inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].";

c) (soppressa)

10) all'articolo 38 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo, su base lorda, dell'ulteriore margine iniziale che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza, e i risultati della simulazione non sono vincolanti.

7. Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Le informazioni soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) spiegano chiaramente la concezione del modello del margine iniziale e il suo funzionamento;
- b) descrivono chiaramente le ipotesi e i limiti principali del modello del margine iniziale e le circostanze in cui queste ipotesi non sono più valide;
- c) sono documentate.";

11) all'articolo 39 è aggiunto il seguente paragrafo 11:

"11. Le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non impediscono alle CCP di agire in conformità dell'articolo 48, paragrafi da 5 a 7, per quanto riguarda le attività e posizioni registrate nei conti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.";

12) l'articolo 56 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, i repertori di dati sulle negoziazioni presentano all'AESFEM, in alternativa:

- i) una domanda di registrazione;
- ii) una domanda di estensione della registrazione qualora il repertorio sia già registrato a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

- i) i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
- ii) i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il *[UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificchino:

- i) il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, lettera a);
- ii) il formato della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Per quanto concerne il primo comma, lettera b), l'AESFEM elabora un formato semplificato.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il *[UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

13) all'articolo 65, il paragrafo 2 è così modificato:

- a) alla lettera a), l'importo "EUR 20 000" è sostituito da "EUR 200 000";
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a k), e all'allegato I, sezione II, lettere a), b) e h), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 ed EUR 100 000.";

c) è aggiunta la seguente lettera c):

"c) per le violazioni di cui all'allegato I, sezione IV, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si colloca tra EUR 5 000 e EUR 10 000;"

14) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'AESFEM per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione e al tipo di registrazione [e di vigilanza esercitata].";

15) è inserito il seguente articolo 76 bis:

"Articolo 76 bis

Reciproco accesso diretto ai dati

1. Ove necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti, le autorità interessate dei paesi terzi in cui sono stabiliti uno o più repertori di dati sulle negoziazioni hanno accesso diretto alle informazioni dei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione, a condizione che la Commissione abbia adottato a tal fine un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2.

2. Su presentazione di una richiesta da parte delle autorità di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2, al fine di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo dell'autorità richiedente soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo siano debitamente autorizzati;
- b) i repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo siano sottoposti su base continuativa a vigilanza effettiva e a misure effettive miranti a far rispettare i loro obblighi;

- c) siano previste garanzie di segretezza professionale almeno equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento, ivi compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi;
 - d) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati in tale paese terzo siano soggetti all'obbligo giuridicamente vincolante ed eseguibile di concedere ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, accesso diretto e immediato ai dati.";
- 16) all'articolo 78 sono aggiunti i seguenti paragrafi 9 e 10:
- "9. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono le seguenti procedure e politiche:
- a) procedure efficaci di riconciliazione dei dati tra i repertori;
 - b) procedure atte a verificare la completezza e l'esattezza dei dati segnalati;
 - c) politiche per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori se richiesto dalle controparti o dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.
10. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
- a) le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni;
 - b) le procedure che devono essere applicate dal repertorio di dati sulle negoziazioni al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione e di verificare la completezza e l'esattezza dei dati segnalati a norma dell'articolo 9.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il *[UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

17) l'articolo 81 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera q):

"q) le autorità interessate di un paese terzo nei confronti del quale è stato adottato un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 76 bis;"

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Su richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alle controparti che non sono tenute a segnalare i dati dei loro contratti derivati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, primo comma, lettere a) e b), e alle controparti e alle CCP che hanno delegato il proprio obbligo di segnalazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, terzo comma, l'accesso alle informazioni segnalate per loro conto.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, previa consultazione dei membri del SEBC, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

- a) le informazioni che devono essere pubblicate o rese disponibili conformemente ai paragrafi 1 e 3;
- b) la frequenza di pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1;
- c) gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 3 di avere accesso a tali informazioni;

- d) i termini e le condizioni nonché le modalità in base ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni concedono accesso ai soggetti di cui al paragrafo 3 e la documentazione richiesta a tal fine.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: *inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche, l'AESFEM provvede a che le informazioni pubblicate di cui al paragrafo 1 non rivelino l'identità delle parti di alcun contratto.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

- 18) all'articolo 82, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, all'articolo 76 bis e all'articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.";

- 19) l'articolo 85 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il [UP: *inserire la data corrispondente all'ultima data di entrata in applicazione + 3 anni*] la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il [UP: inserire la data di entrata in vigore + 2 anni] la Commissione elabora una relazione in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure volte a facilitare tali soluzioni tecniche.

Entro il [UP: inserire la data di entrata in vigore + 18 mesi] l'AESFEM, in collaborazione con l'AEAP, l'ABE e il CERS, presenta alla Commissione una relazione in cui sono valutati i seguenti elementi:

- a) se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano sviluppato soluzioni tecniche praticabili per facilitare la partecipazione degli schemi pensionistici alla compensazione centrale tramite la costituzione di garanzie in contanti e non in contanti come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità;
- b) il volume e la natura dell'attività degli schemi pensionistici nei mercati dei derivati OTC compensati e non compensati, per categoria di attività, e ogni rischio sistemico che ne deriva per il sistema finanziario;
- c) le conseguenze sulle strategie di investimento per gli schemi pensionistici che adempiono all'obbligo di compensazione, compreso qualsiasi cambiamento nell'allocazione delle attività in contanti e non in contanti;
- d) le implicazioni delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, per gli schemi pensionistici;
- e) l'impatto di altri requisiti di legge sul differenziale di costo tra le operazioni in derivati OTC compensati e non compensati, compresi i requisiti in materia di margini per i derivati non compensati e il calcolo del coefficiente di leva finanziaria eseguito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013;

- f) se siano necessarie ulteriori misure per facilitare una soluzione di compensazione per gli schemi pensionistici.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per prorogare il periodo di tre anni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, una volta, per un periodo di due anni, qualora giunga alla conclusione che non sono state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e che l'effetto negativo della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati permane invariato.";

- c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 6 mesi prima della data di cui al paragrafo 1] l'AESFEM presenta alla Commissione una relazione su quanto segue:

- a) se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili che facilitano la partecipazione degli schemi pensionistici alla compensazione centrale e l'impatto di tali soluzioni sul livello della compensazione centrale da parte degli schemi pensionistici, tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 2;
- b) l'impatto del presente regolamento sul livello di compensazione da parte delle controparti non finanziarie e sulla distribuzione della compensazione all'interno della classe delle controparti non finanziarie, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4;
- c) l'impatto del presente regolamento sul livello di compensazione da parte delle controparti finanziarie diverse da quelle soggette all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e sulla distribuzione della compensazione all'interno della classe delle controparti finanziarie, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4;
- d) il miglioramento della qualità dei dati sulle operazioni segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni, dell'accessibilità di tali dati e della qualità delle informazioni ricevute dai repertori in conformità dell'articolo 81;
- e) l'accessibilità della compensazione per le controparti.";

d) è inserito il seguente paragrafo 6:

"6. Entro il [UP: inserire la data di entrata in vigore + 18 mesi] la Commissione procede a un riesame dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, e ne riferisce in una relazione. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte legislative, al Parlamento europeo e al Consiglio.

In sede di riesame dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, la Commissione valuta se l'obbligo di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 si traduca in un'inutile duplicazione delle segnalazioni delle operazioni per i derivati non OTC e se l'obbligo di segnalare le operazioni non OTC di cui all'articolo 9, paragrafo 1 bis, possa essere ridimensionato, senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni, così da semplificare le catene di segnalazione per i derivati non OTC per tutte le controparti, in particolare le controparti non finanziarie che non sono soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.

Entro il [UP: inserire la data di entrata in vigore + 9 mesi] l'AESFEM, in collaborazione con il CERS, presenta alla Commissione una relazione in cui sono valutati i seguenti elementi:

- a) la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati del contratto derivato segnalato sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti;
- b) la possibilità di allineare gli obblighi di segnalazione per i derivati non OTC di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 9 del presente regolamento, per quanto riguarda sia i dati del contratto derivato segnalato sia l'accesso ai dati da parte dei soggetti competenti;
- c) la fattibilità di una semplificazione delle catene di segnalazione per tutte le controparti, tenendo conto della necessità di una segnalazione tempestiva e delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento e dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014." ;

e) è inserito il seguente paragrafo 7:

"7. Entro il [UP: inserire la data di entrata in vigore + 18 mesi] la Commissione elabora una relazione in cui valuta se le negoziazioni derivanti direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo conto in particolare della misura in cui attenuano i rischi, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, nonché della potenziale elusione dell'obbligo di compensazione. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il [UP: inserire la data di entrata in vigore + 9 mesi] l'AESFEM, in collaborazione con il CERS, presenta alla Commissione una relazione in cui si valuta se le negoziazioni derivanti direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio, debbano essere esentate dall'obbligo di compensazione al fine di garantire la disponibilità di strumenti efficaci di attenuazione del rischio. La relazione tiene conto della compressione del portafoglio e di altri servizi di riduzione del rischio post-negoziazione disponibili quali le operazioni di ribilanciamento. Essa illustra i meccanismi di tali servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, la misura in cui questi attenuano i rischi, soprattutto il rischio di credito di controparte e il rischio operativo, e valuta la necessità di compensare tali negoziazioni o di esentarle dalla compensazione per gestire il rischio sistemico. Valuta inoltre in che misura l'eventuale esenzione dall'obbligo di compensazione per tali servizi possa portare le controparti a eludere l'obbligo di compensazione.";

19 bis) all'articolo 86 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.";

20) all'articolo 89, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Fino al [UP: inserire la data di entrata in vigore + 3 anni] l'obbligo di compensazione previsto dall'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri degli schemi pensionistici in caso di inadempimento di uno schema pensionistico.";

21) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 3), 8), 10) e 11), si applica a decorrere dal [UP: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore], l'articolo 1, punto 7), lettera b), si applica a decorrere dal [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore] e l'articolo 1, punto 2), lettera c), punto 7), lettera c), punto 9), punto 12), lettere b) e c), e punto 16), si applica a decorrere dal [UP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

L'allegato I è così modificato:

22) alla sezione I sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):

"i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera a), allorché non stabiliscono procedure adeguate per la riconciliazione dei dati tra i repertori;

j) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera b), allorché non stabiliscono procedure adeguate per assicurare la completezza e l'esattezza dei dati segnalati;

k) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 78, paragrafo 9, lettera c), allorché non stabiliscono politiche adeguate per il corretto trasferimento dei dati ad altri repertori di dati sulle negoziazioni se richiesto dalle controparti e dalle CCP di cui all'articolo 9 o se altrimenti necessario.";

alla sezione IV è inserita la seguente lettera d):

"d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55, paragrafo 4, allorché non informano l'AESFEM a tempo debito di ogni modifica importante delle condizioni richieste per la loro registrazione.".
